

D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7570**Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», ed in particolare la Parte Quinta «Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera», Titolo I «Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività»;
- il d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 «modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale»;
- il d.lgs. 4 marzo 2014, n.46 «Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)»;

Visto inoltre il d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59 «Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale [...]»;

Richiamate:

- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i., recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», ed in particolare:
 - l'art. 30 comma 6, ai sensi del quale, a partire dal 1° gennaio 2007, la Provincia è l'Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - l'art. 8, comma 2, che prevede che la Giunta Regionale stabilisca le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;
 - la «Circolare di Regione Lombardia 1 AMB 2007 in materia di modifiche impiantistiche ex art. 269 d.lgs. 152/06»;
- la d.g.r. n. 593 del 6 settembre 2013 «approvazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dei relativi documenti previsti dalla procedura di valutazione ambientale strategica» e smi;
- la d.g.r. n. 6030 del 16 dicembre 2016 «indirizzi in merito agli adempimenti in materia di 'emissioni in atmosfera' ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/06 a seguito del cambio di classificazione della formaldeide alla luce dell'entrata in vigore del regolamento ce n.1272/2008 («CLP») e successive modifiche e integrazioni»;

Considerato che:

- il d.lgs. 128/2010 ed il successivo d.lgs. 46/2014 hanno modificato la Parte Quinta del d.lgs. 152/2006, provvedendo, tra l'altro, a:
 - precisare che l'oggetto dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è lo stabilimento quale «il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni» e non più il singolo impianto;
 - aggiornare la definizione di «modifica sostanziale» quale «la modifica [...] che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente», nonché le procedure amministrative da applicarsi al fine della gestione delle stesse;
- con la sopra richiamata circolare 1 Amb 2007, Regione Lombardia aveva inteso fornire alle Autorità Competenti in materia di emissioni in atmosfera una serie di indirizzi utili sia alla classificazione delle modifiche - individuando quali fossero da intendersi «non sostanziali» - sia alla definizione delle relative procedure autorizzative, sulla base di quanto previsto dalla normativa all'epoca vigente;
- tali indirizzi non risultano più allineati al nuovo quadro normativo nazionale in materia di emissioni in atmosfera delineato dalle modifiche apportate alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06 dai sopra richiamati provvedimenti (d.lgs. 128/2010, d.lgs. 46/2014);

Considerato altresì che il d.p.r. 59/2013 ha introdotto l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) al fine semplificare gli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, stabilendo - tra l'altro - che:

- (art. 3 c.1) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è tra i titoli sostituiti dall'Autorizzazione unica Ambientale (AUA);
- (art. 2 c.1) l'Autorità Competente in materia di AUA è la Provincia/Città Metropolitanana;
- (art.2 c.1) lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva;
- (art. 6 c.4) le Regioni e le Province Autonome possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali [...];

Ricordato che in Regione Lombardia le istanze concernenti il rilascio, la modifica sostanziale e il rinnovo dell'AUA sono presentate, per mezzo di piattaforme interoperabili, ai SUAP e che questi prevedono all'oltreo delle stesse alle Autorità competenti ed al contestuale aggiornamento del Registro AUA implementato sulla piattaforma informatica MUTA;

Atteso che nell'ambito del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) sono previste, tra le altre, misure volte alla riduzione delle emissioni in atmosfera prodotte dal comparto industriale;

Ritenuto pertanto necessario aggiornare gli indirizzi volti a qualificare la sostanzialità di una modifica sulla scorta di quanto previsto dall'attuale art. 269 del d.lgs. 152/2006, nonché a delineare le procedure autorizzative e le modalità di trasmissione delle comunicazioni, anche al fine di uniformare l'attività dei Gestori e delle Autorità competenti in attuazione sia delle disposizioni ambientali settoriali (Parte Quinta del d.lgs. 152/06 e smi, PRIA), sia delle disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti (d.p.r. 59/2013);

Ritenuto in particolare opportuno:

- definire una serie di criteri generali sulla base dei quali gli effetti di una modifica possano essere considerati «significativi e negativi sull'ambiente» coerentemente con gli obiettivi di tutela dell'inquinamento atmosferico previsti dal PRIA;
- individuare le fattispecie di modifica che, in funzione dei suddetti effetti, debbano essere classificate come «sostanziali», fermo restando la facoltà delle Autorità Competenti di effettuare ulteriori e più specifiche valutazioni tenuto conto della sito-specificità dello stabilimento;
- definire le procedure autorizzative per la gestione sia delle modifiche sostanziali che non sostanziali, in funzione delle varie casistiche che possono concretizzarsi, anche alla luce dell'entrata in vigore del Regolamento AUA e predisponendo, ove necessario, gli appositi modelli per la trasmissione delle comunicazioni;
- prevedere, in un'ottica di semplificazione ed uniformità amministrativa, l'utilizzo delle piattaforme telematiche già in uso sul territorio regionale anche per la gestione delle comunicazioni di modifica 'non sostanziale', che saranno pertanto trasmesse ai SUAP i quali provvederanno ad inoltrarle alle Autorità competenti ed ad aggiornare il registro AUA;

Dato atto che al fine di perseguire gli obiettivi sopra richiamati è stato avviato nel 2017 uno specifico confronto con le Autorità Competenti, ARPA Lombardia e le Associazioni di categoria nell'ambito del «Tavolo di coordinamento in materia di emissioni in atmosfera» attivo presso la DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile;

Preso atto del documento inerente gli «indirizzi regionali in materia di modifiche impiantistiche ai sensi della Parte Quinta del d.lgs. 152/06 e s.m.i.» condiviso ed approvato nella seduta dello scorso 13 luglio del suddetto Tavolo tecnico e comprensivo dei seguenti modelli:

- modello di comunicazione di modifica non sostanziale per stabilimento autorizzato ANTE AUA;
- modello di comunicazione di modifica non sostanziale per stabilimento autorizzato AUA;
- modello di relazione tecnica da trasmettere nel caso di comunicazioni di modifica non sostanziale delle emissioni in atmosfera;

Atteso che:

- fino all'adeguamento e alla messa a regime delle piattaforme in uso presso i SUAP, oggetto di specifica e preventiva comunicazione da parte di Regione Lombardia, le comunicazioni di modifica non sostanziale sono trasmesse direttamente all'Autorità Competente, come previsto, ad oggi, dall'art. 6 del d.p.r. 59/2013;

Serie Ordinaria n. 51 - Giovedì 21 dicembre 2017

- restano invariate le modalità di presentazione delle istanze di rilascio, rinnovo o modifica sostanziale dell'AUA;

Dato atto che è in corso un ulteriore aggiornamento della Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 finalizzato in particolare al recepimento della Direttiva 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi;

Considerato che:

- nell'ambito di tale aggiornamento si forniscono indicazioni in merito alla gestione dei procedimenti conseguenti al cambio di classificazione delle sostanze, disciplinati in Regione Lombardia dalla d.g.r. 6030/2016 citata in premessa;
- più nello specifico, le nuove disposizioni nazionali attualmente in corso di pubblicazione prevedono che il termine per la presentazione delle istanze ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/06 per le attività che non possono più avvalersi del regime della deroga a seguito del cambio di classificazione delle sostanze è pari a 3 anni, e pertanto, la scadenza per le attività che utilizzano formaldeide è il 31 dicembre 2018;
- le stesse disposizioni non prevedono un termine per l'adeguamento degli impianti a nuovi valori limite;
- il punto 4 dell'Allegato alla d.g.r. 6030/2017 prevede per la medesima casistica la scadenza del 31 dicembre 2017 per la presentazione delle istanze ed il termine del 1° gennaio 2020 per l'adeguamento degli impianti ai limiti delineati nella stessa delibera;

Ricordato che gli indirizzi di cui all'allegato della d.g.r. 6030/2017 sono finalizzati a colmare un vuoto nella normativa nazionale e che gli stessi, come riportato nella delibera stessa, «sono da intendersi validi fino a diverse e più specifiche disposizioni in materia da emanarsi da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare»;

Considerato che tali specifiche disposizioni hanno concluso il loro iter di valutazione e approvazione (Conferenza stato-regioni del 5 ottobre; Consiglio dei Ministri del 10 novembre) e sono prossime alla pubblicazione;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire uniformità di trattamento alle attività collocate sul territorio regionale nonché un adeguato recepimento di tutte le nuove disposizioni nazionali previste dall'aggiornamento della Parte Quinta, allineare le scadenze previste dalla normativa regionale a quelle delineate dalla normativa nazionale;

Ritenuto pertanto opportuno prevedere che il termine per la presentazione delle istanze ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/06 per le attività che - alla luce del cambio di classificazione della sostanza «formaldeide»- non possono più avvalersi del regime semplificato delle attività «in deroga» di cui all'art. 272 sia il 31 dicembre 2018, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale di imminente emanazione, fermo restando il termine previsto per l'adeguamento degli impianti al 1 gennaio 2020, come già disposto dalla d.g.r. 6030/2016;

Ritenuto, altresì, opportuno demandare alle competenti Strutture della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile eventuali aggiornamenti o integrazioni del presente provvedimento, tali da non comprometterne i principi generali, che si rendessero necessari a seguito di modifiche intervenute nella normativa nazionale di riferimento;

Dato atto che il presente provvedimento concorre a perseguire gli obiettivi del PRS e in articolare al risultato atteso Ter 09.08 punto 271 - Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;

Vista la l.r.n. 20/2008 «testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti della X legislatura;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 14 della l.r. 17/2014;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'allegato (allegato 1) riportante gli indirizzi regionali in materia di modifiche impiantistiche ai sensi della Parte Quinta del d.lgs. 152/06 e s.m.i., comprensivo dei seguenti modelli:

- suballegato 1A - modello di comunicazione di modifica non sostanziale per stabilimento autorizzato ANTE AUA;
- suballegato 1B - modello di comunicazione di modifica non sostanziale per stabilimento autorizzato AUA;
- suballegato 2 - modello di relazione tecnica da trasmettere nel caso di comunicazioni di modifica non sostanziale delle emissioni in atmosfera;

2. di disporre che le comunicazioni di modifica non sostanziale saranno trasmesse ai SUAP in via telematica attraverso le piattaforme già in uso sul territorio regionale per la gestione delle pratiche AUA;

3. di disporre che la messa a regime delle piattaforme di cui al punto precedente sarà preventivamente comunicata da Regione Lombardia e che fino a tale data, le comunicazioni di modifica non sostanziale saranno trasmesse alle Autorità Competenti secondo le modalità da queste definite ed utilizzando i modelli approvati con il presente provvedimento;

4. di disporre che il termine per la presentazione delle istanze ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/06 per le attività che - alla luce del cambio di classificazione della sostanza «formaldeide»- non possono più avvalersi del regime semplificato delle attività «in deroga» di cui all'art. 272 dello stesso decreto legislativo, di cui al punto 4 dell'Allegato alla d.g.r. 6030/2017, è modificato nel 31 dicembre 2018 - anziché 31 dicembre 2017 - fermo restando il termine previsto per l'adeguamento degli impianti al 1 gennaio 2020;

5. di demandare alle competenti Strutture della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile eventuali aggiornamenti o integrazioni del presente provvedimento, tali da non comprometterne i principi generali, che si rendessero necessari e seguito di modifiche intervenute nella normativa nazionale di riferimento;

6. di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

ALLEGATO 1

Indirizzi regionali in materia di modifiche impiantistiche ai sensi della Parte Quinta del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Premesse

Con l'entrata in vigore delle modifiche apportate prima dal d.lgs. 128/2010, quindi dal più recente d.lgs. 46/2014, oggetto dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (o estendendo al caso dell'Autorizzazione Unica Ambientale) è lo **stabilimento**, inteso come "il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, ***in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività***", e non più il singolo impianto.

Parallelamente è stato rivisto l'approccio alle "modifiche": sia relativamente alle definizioni, specificando in particolare che sono sostanziali, le modifiche che possano **produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente**, sia in merito alla gestione amministrative delle stesse, demandando all'Autorità Competente la possibilità di aggiornare l'intero atto, o di parte dello stesso, in funzione della "tipologia" delle modifiche (*"l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessate dalla modifica o, ...la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento... Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto"*).

Inoltre va ricordato come l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (sia 'ordinaria' ex art. 269, che 'in deroga' ex art. 272) è uno dei titoli sostituiti **dall'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** entrata in vigore con il DPR 59/2013; ne consegue che il procedimento autorizzativo per il rilascio o la modifica ai sensi della Parte Quinta del d.lgs. 152/06, debba essere inevitabilmente integrato con gli iter previsti dagli artt. 4 e 6 del suddetto Regolamento, anche in un'ottica di semplificazione amministrativa.

Alla luce di ciò, si rileva come la circolare **1 AMB 2007 (Burl S.O. n.6 del 5 febbraio 2007)** con cui Regione Lombardia aveva inteso disciplinare le modifiche ai sensi della parte Quinta del d.lgs. 152/2006 non è più allineata al nuovo quadro normativo nazionale e si ritiene pertanto opportuno procedere con l'individuazione di nuovi criteri per caratterizzare la sostanzialità delle modifiche e dei relativi iter amministrativi. Tale aggiornamento è peraltro in linea con quanto previsto dall'articolo 6 comma 4 del D.P.R. n. 59/2013 che riconosce a Regioni e Province Autonome la possibilità di definire, nel rispetto delle norme di settore vigenti, ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare le modifiche non sostanziali.

Si sottolinea che la classificazione delle modifiche riportata nel presente documento concerne esclusivamente gli adempimenti in materia di emissioni in atmosfera soggetti all'art. 269; sono fatti salvi, quindi, gli adempimenti previsti dalle norme relative alle attività soggette all'art. 272, nonché tutti gli eventuali adempimenti previsti da altre normative settoriali (ad esempio per quanto concerne VIA, AIA, scarichi, rifiuti, rumore) o alla tutela dei luoghi di lavoro.

1. Definizioni

1.1 DEFINIZIONI PREVISTE DAL D.LGS 152/06 E SMI

- **art. 268 lett. h) “stabilimento”:** il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività;
- **art. 268 lett. m) “modifica dello stabilimento”:** installazione di un impianto o avvio di una attività presso uno stabilimento o modifica di un impianto o di una attività presso uno stabilimento, la quale comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui all'articolo 269, comma 2, o nell'autorizzazione di cui all'articolo 269, comma 3, o nella domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, o nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti dall'articolo 12 di tale decreto; ricadono nella definizione anche le modifiche relative alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati;
- **art. 268 lett. m-bis) “modifica sostanziale”:** modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente; per gli impianti di cui all'art. 273 si applica la definizione prevista dall'art. 5, comma 1, lettera l -bis); per le attività di cui all'art. 275 si applicano le definizioni previste ai commi 21 e 22 di tale articolo;
- **art. 269 c. 7:** [...] Se la modifica è sostanziale l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessati dalla modifica o, a seguito di eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento. Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere successivamente.

1.2 DEFINIZIONI PREVISTE DAL DPR 59/2013

- **Art. 2. Comma 1 – lettera g)** Modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- **Art.6.** Il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove

necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.

Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4.

2. Procedure

2.1 MODIFICHE EX ART. 269

2.1.1 Sostanziali

A) Stabilimento autorizzato ante AUA

Ricordato che la modifica sostanziale di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 269 implica la richiesta della prima AUA, il Gestore è tenuto a presentare preventivamente all'Autorità competente – per mezzo del SUAP – una domanda di autorizzazione, finalizzata a caratterizzare le attività/gli impianti dello stabilimento e le relative emissioni in atmosfera, oggetto di modifica; tale domanda confluirà nell'istanza di rilascio dell'AUA, secondo la modulistica telematica (comprensiva dei relativi allegati) approvata da Regione Lombardia e completa delle informazioni necessarie a caratterizzare la modifica.

In tal caso si applica quanto previsto dalla Circolare regionale 5 agosto 2013 - n. 19¹ ('disposizioni transitorie') e l'autorizzazione avrà durata di 15 anni.

B) Stabilimento autorizzato AUA (ex art. 269)

In caso di modifica sostanziale il Gestore deve presentare preventivamente all'Autorità competente – per mezzo del SUAP - una domanda di autorizzazione, finalizzata a caratterizzare le attività/gli impianti dello stabilimento e le relative emissioni in atmosfera, oggetto di modifica; tale domanda confluirà nell'istanza di modifica sostanziale dell'AUA.

Si ricorda, in tal senso, che il Gestore dovrà tener presente degli impatti della modifica sulle altre matrici ambientali disciplinate dall'AUA (es. scarichi, impatto acustico, rifiuti), valutando in particolare se la modifica possa interessare i relativi titoli.

L'Autorità Competente, nell'ambito delle procedure di cui all'art. 4 del DPR 59/2013, può:

1. aggiornare l'autorizzazione (AUA) dello stabilimento con un'istruttoria limitata al titolo oggetto della modifica e agli impianti e alle attività interessati dalla modifica, se questa non ha ripercussioni sugli altri titoli ambientali ricompresi nell'AUA (in questo caso la scadenza dell'autorizzazione non viene modificata);

oppure

2. riesaminare l'autorizzazione estesa all'intero stabilimento, se la modifica ha ripercussioni su ulteriori titoli ambientali o a seguito di apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o delle migliori

¹ "L'autorizzazione Unica Ambientale dovrà comprendere tutte le autorizzazioni ed i titoli richiesti ai fini dell'esercizio dell'impianto. Pertanto, alla scadenza (o modifica sostanziale) del primo titolo, il Gestore che deve o intende richiedere l'AUA presenta la documentazione necessaria per l'istruttoria del titolo in scadenza, indicando gli altri titoli, ancora validi, di cui è in possesso".

tecniche disponibili; in questo caso, la scadenza dell'autorizzazione viene rinnovata di 15 anni.

C) Stabilimento autorizzato AUA (ex art. 272)

Qualora la modifica non dovesse rispettare i requisiti previsti per quelle a carattere non sostanziale individuati al successivo punto 2.1.2. lett.C, il Gestore dovrà presentare apposita domanda di modifica, tramite il SUAP, secondo le procedure previste al paragrafo 2.1.1. lett.B.

In ognuno dei casi individuati alle lettere A, B e C, il Gestore, ai fini dell'avvio delle attività/impianti oggetto della modifica sostanziale dovrà aspettare il rilascio dell'AUA

2.1.2 Non sostanziali

A) Stabilimento autorizzato ante AUA

In caso di modifica non sostanziale il Gestore presenta al SUAP, in modalità telematica, utilizzando le piattaforme messe a disposizione da quest'ultimo, una comunicazione riportante l'oggetto della modifica, corredata da tutte le informazioni/allegati necessari a caratterizzarne gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento alle indicazioni di cui alla successiva *Tabella 2*. Il SUAP provvederà ad inoltrare la comunicazione alla Provincia, ad ARPA Lombardia e al Comune, entro 5 giorni dal ricevimento.

Fino alla messa a disposizione delle piattaforme, preventivamente comunicata da Regione Lombardia, le comunicazioni potranno essere trasmesse direttamente all'Autorità Competente e per conoscenza al Comune, ARPA Lombardia e al SUAP, utilizzando i modelli di comunicazione e di relazione tecnica di cui ai *sub-allegati 1A e 2*.

Se l'Autorità Competente non si esprime **entro 60 giorni** il Gestore può procedere con l'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata.

L'Autorità Competente, ove lo ritenesse necessario, potrà provvedere all'aggiornamento dell'atto, anche successivamente alla realizzazione della modifica. In tale sede potrà eventualmente prevedere ulteriori prescrizioni di tipo tecnico-gestionale relative alle attività/impianti oggetto della modifica.

Viceversa, ove la modifica fosse ritenuta sostanziale dall'Autorità competente o dal Comune – anche a fronte di particolari situazioni di rischio igienico-sanitario, ambientale o urbanistico interessanti l'area di ubicazione e/o quella circostante – l'Autorità competente impone al Gestore la presentazione di una domanda di autorizzazione secondo la procedura di cui al paragrafo 2.1.1 lett. A). Tali valutazioni da parte del Comune e dell'Autorità competente devono essere effettuate **entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di modifica. In questo caso, si applicheranno le procedure previste per le modifiche 'sostanziali' di cui al precedente paragrafo e la modifica non potrà essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.

B) Stabilimento autorizzato AUA (ex art. 269)

La procedura è la medesima di quella descritta per gli stabilimenti non ancora autorizzati AUA:

- il Gestore presenta al SUAP, in modalità telematica, utilizzando le piattaforme messe a disposizione da quest'ultimo, una comunicazione riportante l'oggetto della modifica, corredata da tutte le informazioni/allegati necessari a caratterizzarne gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento alle indicazioni di cui alla successiva *Tabella 2*; il SUAP provvederà ad inoltrare la comunicazione alla Provincia, ad ARPA Lombardia e al Comune, possibilmente entro 5 giorni dal ricevimento;
- **fino alla messa a disposizione delle piattaforme, preventivamente comunicata da Regione Lombardia, le comunicazioni potranno essere trasmesse direttamente all'Autorità Competente e per conoscenza al Comune, ARPA Lombardia e al SUAP, utilizzando i modelli di comunicazione e di relazione tecnica di cui agli *sub-allegati 1B e 2*.**

C) Stabilimento autorizzato AUA (ex art. 272)

Qualora nell'autorizzazione AUA sia ricompreso il titolo abilitativo alle emissioni in atmosfera per le attività in deroga (scheda D) si considerano non sostanziali:

1. tutte le modifiche concernenti il ciclo tecnologico (fasi lavorative, materie prime) e le emissioni derivanti da questo (sostanze inquinanti) per cui l'attività oggetto di autorizzazione generale continua a rientrare nell'ambito di applicazione dell'allegato tecnico per il quale ha presentato precedentemente domanda di autorizzazione e garantisce il rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
2. l'avvio di una nuova attività disciplinata da un allegato tecnico non ancora ricompreso nell'AUA, per il quale il Gestore garantisce il rispetto delle prescrizioni ivi contenute, nonché le condizioni previste ai punti 2/3, Tabella 2, paragrafo 3.2 "Modifiche non sostanziali".

Nei casi sopra delineati, il Gestore deve seguire la procedura prevista al paragrafo 2.1.2 per le modifiche non sostanziali in procedura ordinaria.

Qualora per effetto delle modifiche progettate, lo stabilimento non fosse più conforme ai requisiti previsti per le attività in deroga, il Gestore dovrà presentare domanda di rilascio / modifica sostanziale dell'AUA per la richiesta del titolo abilitativo alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ex art. 269, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

3 Classificazione delle modifiche

Richiamate le definizioni di "modifica sostanziale" e di "stabilimento" presenti nel d.lgs. 152/06 (e riportate al paragrafo 2), si ritiene che – a livello generale – una modifica possa configurarsi come non sostanziale, ai fini della normativa in materia di emissioni in atmosfera, laddove non si verifichi, rispetto alla situazione autorizzata, un incremento degli inquinanti emessi dallo stabilimento tale da produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute.

Si ritiene ad ogni modo che possano risultare sostanziali modifiche che, pur non implicando un aumento del flusso di massa degli inquinanti, possono prevedere variazioni significative al ciclo produttivo, tali per cui è opportuna una istruttoria da parte dell'Autorità Competente. Così come, si ritiene, possano essere considerati non significativi gli effetti di alcune modifiche che – sia pur prevedendo un incremento degli inquinanti emessi – non comportano effetti ambientali rilevanti in riferimento, ad esempio, al contesto territoriale in cui è collocato lo stabilimento o alla tipologia di inquinante emesso.

Fermo restando che **è comunque facoltà dell'Autorità Competente – eventualmente su indicazione del Sindaco – valutare se, sulla base di tali effetti, la modifica possa essere considerata sostanziale**, al fine di uniformare ed agevolare l'attività sia dei Gestori, che delle stesse Autorità competenti, si ritiene opportuno fornire indicazioni utili a classificare le modifiche sulla base del suddetto principio.

In tal senso di seguito si individuano modifiche che – a livello generale – possano classificarsi come:

- 1) Modifiche SOSTANZIALI
- 2) Modifiche NON SOSTANZIALI;

Per le casistiche non ricadenti nelle fattispecie descritte, sarà facoltà dell'Autorità Competente valutare gli effetti della modifica e la necessità di richiedere, da parte del Gestore, l'eventuale autorizzazione secondo le procedure di cui al precedente paragrafo 2.

3.1 MODIFICHE SOSTANZIALI

A livello generale, si ritiene siano da considerarsi sicuramente SOSTANZIALI, ai sensi della normativa in materia di emissioni in atmosfera, le modifiche di uno stabilimento che implicano una o più delle seguenti condizioni:

1. Introduzione di nuove miscele/sostanze classificata cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene che implicano un'emissione rilevante² delle sostanze di cui alla Tabelle A1 dell'Allegato I alla Parte V del d.lgs. 152/06) oppure di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (Tabella A2);
2. un incremento del flusso di massa potenziale (kg/h) riferito all'intero stabilimento superiore del 10% di quello precedentemente autorizzato per ogni inquinante considerato, per stabilimenti collocati in 'Fascia 1' ai sensi della dgr 3934/2012 o del 25% per tutti gli altri stabilimenti;
3. un incremento del quantitativo di materie prime utilizzate o della capacità produttiva superiore al 50% del quantitativo autorizzato;
4. un incremento del consumo massimo di solvente tale da fare ricadere l'attività nell'ambito di applicazione dell'art. 275, sulla base delle soglie di cui alla tabella I dell'Allegato III alla Parte V;
5. installazione di un nuovo impianto/attività con nuova emissione non riconducibile alle fattispecie descritte nella tabella 2, lett. j.

Per le attività già soggette all'art. 275 (commi 21 e 22), sono inoltre sostanziali le seguenti modifiche:

6. per le attività di ridotte dimensioni³, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 25% o al 10% per stabilimenti collocati in 'Fascia 1' ai sensi della dgr 3934/2012;
7. per tutte le altre attività, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 10% per cento;
8. qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporti la variazione dei valori limite applicabili.

² Per emissione rilevante si intende l'emissione di un flusso superiore alle soglie di rilevanza individuate dalle tabelle A1 e A2 per ognuna delle categorie di sostanze ivi disciplinata.

³ Per l'individuazione delle attività di 'ridotte dimensioni' si faccia riferimento al comma 22 dell'art.275 del d.lgs 152/06 e smi.

MODIFICHE SOSTANZIALI	
Tutte le attività	
1	Emissione rilevante di nuove tipologie di sostanze ritenute cancerogene e/ tossiche per la riproduzione e/o mutagene (Tabelle A1 dell'Allegato I alla Parte V del d.lgs. 152/06) oppure di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (Tabella A2)
2	Incremento del flusso di massa potenziale (kg/h) riferito all'intero stabilimento superiore del: <ul style="list-style-type: none"> • 10% di quello precedentemente autorizzato per ogni inquinante considerato per stabilimenti in Fascia 1; • 25% per tutti gli altri stabilimenti;
3	Incremento del quantitativo di materie prime utilizzate o della capacità produttiva superiore al 50% del quantitativo autorizzato;
4	Incremento del consumo massimo di solvente tale da fare ricadere l'attività nell'ambito di applicazione dell'art. 275, sulla base delle soglie di cui alla tab I dell'Allegato III alla Parte V;
5	installazione di un nuovo impianto/attività con nuova emissione non riconducibile alle fattispecie descritte nella tabella 2, lett. j.
Attività soggette all'art. 275	
5	Per le attività di ridotte dimensioni ⁴ , una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di COV superiore al <ul style="list-style-type: none"> • 10% per stabilimenti collocati in Fascia 1 • 25% per tutti gli altri stabilimenti;
6	Per tutte le altre attività, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di COV superiore al 10% per cento;
7	Qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporti la variazione dei valori limite applicabili;

Tabella 1 – Modifiche sostanziali

NOTE:

- 1) Flusso di massa (kg/h) dell'intero stabilimento: si intende il **flusso di massa "potenziale" calcolato**, ottenuto quindi dal prodotto tra la concentrazione limite (mg/Nmc) autorizzata (o per cui si richiede autorizzazione) e la portata nominale (Nmc/h) autorizzata (o per cui si richiede autorizzazione);
- 2) Ai fini del confronto tra la situazione pre-intervento e post intervento deve essere verificata la variazione di flusso di massa potenziale (kg/h) per ogni inquinante emesso oggetto della modifica.

3.2 MODIFICHE NON SOSTANZIALI

⁴ Per l'individuazione delle attività di 'ridotte dimensioni' si faccia riferimento al comma 22 dell'art.275 del d.lgs 152/06 e smi.

Sono da considerarsi non sostanziali, le modifiche che non comportano effetti negativi e significativi sull'ambiente e pertanto, a livello generale, quelle tali per cui non si verifica rispetto alla situazione autorizzata, un aumento significativo del flusso di massa degli inquinanti potenzialmente emessi dallo stabilimento o delle ulteriori condizioni riportate al precedente punto 3.1.

Al riguardo, fermo restando il principio generale sopra enunciato, di seguito - anche al fine di fornire indicazioni operative utili sia per i Gestori che per le Autorità competenti - si dettagliano una serie di tipologie di interventi – raccolti in tre casistiche principali – e le relative condizioni per le quali gli stessi possono comportare modifiche da considerarsi **NON SOSTANZIALI**; nello specifico:

1. modifiche che interessano interventi che prevedono la sola alterazione tecnica delle condizioni di convogliabilità;
2. modifiche che interessano il ciclo produttivo, senza l'attivazione di nuovi punti di emissione;
3. modifiche che prevedono l'attivazione di nuovi punti di emissione senza aumento o con aumento non significativo del flusso di massa degli inquinanti emessi.

A livello generale, richiamato quanto riportato al paragrafo 3.1, si ritiene che per aumento non significativo del flusso di massa si possa intendere un incremento non superiore al 10% per stabilimenti collocati in Fascia 1 ai sensi della dgr 3934/2012 e non superiore al 25% per tutti gli altri stabilimenti.

Resta inteso che la modifica richiesta possa concernere più interventi, anche ricadenti in diverse tipologie. In ogni caso devono essere rispettate le condizioni sotto riportate relative ad ogni intervento e riassunte nella *Tabella 2*.

Il Gestore pertanto dovrà:

- all'atto della comunicazione della modifica, rendere disponibili, nell'ambito della relazione tecnica, tutti gli elementi utili a classificare e a caratterizzare la modifica, sulla base delle informazioni riportate nella *Tabella 2*;
- individuare, nel caso di nuove emissioni, gli inquinanti, i valori limite, i sistemi di abbattimento ed i metodi di campionamento che il Gestore si impegna a rispettare secondo quanto previsto dalle normative regionali;
- trasmettere, laddove previsto, a valle della realizzazione degli interventi, i referti analitici necessari a dimostrare il rispetto delle condizioni **entro 60 giorni dall'effettuazione della modifica**;
- effettuare la comunicazione di messa in esercizio ai sensi dell'art. 269 c.6 del d.lgs 152/06 nei casi di modifiche che comportano l'attivazione di nuove emissioni.

Sono, in ogni caso, da considerarsi “non sostanziali” le modifiche che si rendessero necessarie al fine di autorizzare - per effetto di aggiornamenti della normativa nazionale in materia di emissioni in atmosfera - impianti già installati all'interno dello stabilimento e precedentemente non soggetti ad autorizzazione ai sensi della previgente normativa, quali ad esempio gli impianti o le attività “scarsamente rilevanti” ai sensi dell'art. 272 c.1.

Nel caso di interventi non riconducibili alle casistiche proposte, sia per quanto concerne le modifiche SOSTANZIALI (§3.1), sia per quanto concerne le modifiche NON SOSTANZIALI (§3.2), è compito del Gestore quantificare gli impatti e dell'Autorità competente valutarne la sostanzialità, sulla base dei principi riportati nel presente documento.

TABELLA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE NON SOSTANZIALI – Emissioni in atmosfera D.Lgs. 152/06

INTERVENTO	CONDIZIONE IN PRESENZA DELLE QUALI L'INTERVENTO E' CONSIDERATO NON SOSTANZIALE
1) modifiche che prevedono la sola alterazione tecnica delle condizioni di convogliabilità di emissioni già autorizzate	
a) La sostituzione di macchinari/dispositivi;	non deve comportare modifica quali-quantitative delle emissioni
b) Modifica del layout impiantistico (traslazione fisica degli impianti all'interno dello stabilimento, o all'esterno in area contigua)	non deve comportare modifica quali-quantitative delle emissioni; non deve comportare variazione di Comune, o di destinazione urbanistica
c) Accorpamento di due o più emissioni equivalenti dal punto di vista qualitativo;	I. il flusso di massa dell'intero stabilimento calcolato post intervento (kg/h), non deve essere superiore a quello calcolato pre-intervento (kg/h); II. i valori limite in concentrazione della "nuova emissioni" non potranno essere superiore ai valori limite dell'emissione/i esistente/i. NB: dovranno essere forniti i referti analitici
d) Suddivisione di una emissioni esistente e autorizzata in più emissioni;	I. il flusso di massa dell'intero stabilimento calcolato post intervento (kg/h), non deve essere superiore a quello calcolato pre-intervento (kg/h); II. i valori limite in concentrazione delle "nuove emissioni" non potrà essere superiore ai valori limite dell'emissione/i esistente/i. NB: dovranno essere forniti i referti analitici
e) Installazione, Modifica/sostituzione del sistema di abbattimento;	I. il flusso di massa dell'intero stabilimento calcolato post intervento (kg/h), non deve essere superiore a quello calcolato pre-intervento (kg/h); II. il nuovo sistema di abbattimento dovrà essere conforme a quelli di cui alla dgr 3552/2012 NB: dovranno essere forniti i referti analitici
2) modifiche che prevedono l'installazione di nuovi impianti/linee e/o una variazione delle materie prime e/o delle portate emesse, ma non di nuovi punti di emissione;	

INTERVENTO	CONDIZIONE IN PRESENZA DELLE QUALI L'INTERVENTO E' CONSIDERATO NON SOSTANZIALE
f) installazioni di nuovi impianti/linee convogliati ad emissioni pre-esistenti;	I. il flusso di massa dell'intero stabilimento calcolato post intervento (kg/h), non sia superiore del: <ul style="list-style-type: none"> • 10% di quello calcolato pre-intervento (kg/h) per ogni inquinante considerato per stabilimenti in Fascia 1; • 25% per tutti gli altri stabilimenti; NB: dovranno essere forniti i referti analitici
g) variazione qualitativa delle materie prime;	II. non vengano aggiunte materie prime classificate con indicazione di pericolo H340, H350, H350i, H360D, H360F o H341 o H351;
h) variazione quantitativa delle materie prime;	I. l'incremento complessivo delle materie prime utilizzate nello stabilimento non sia superiore al 50% del quantitativo precedentemente autorizzato; II. l'incremento complessivo delle materie prime non deve implicare l'assoggettamento all'art. 275; III. per le attività soggette all'art. 275 devono essere rispettate le condizioni di cui ai commi 21 e 22.
i) variazione (aumento) delle portate emesse;	I. il flusso di massa dell'intero stabilimento calcolato post intervento (kg/h), non deve essere superiore a quello calcolato pre-intervento (kg/h); II. il sistema di abbattimento è dimensionato per l'incremento della portata; III. l'incremento complessivo delle portate emesse, riferite all'intero stabilimento, non sia superiore del 30%; NB: dovranno essere forniti i referti analitici
3) modifiche che prevedono l'attivazione di nuovi punti di emissione;	

INTERVENTO	CONDIZIONE IN PRESENZA DELLE QUALI L'INTERVENTO E' CONSIDERATO NON SOSTANZIALE
j) installazione di nuovi impianti/linee convogliati a nuovi punti di emissione;	I. il flusso di massa dell'intero stabilimento calcolato post intervento (kg/h), non sia superiore del: <ul style="list-style-type: none"> • 10% di quello calcolato pre-intervento (kg/h) per ogni inquinante considerato, per stabilimenti collocati in Fascia 1; • 25% per tutti gli altri stabilimenti; II. siano rispettate le pertinenti condizioni di cui al punto 2 lett g, h, i; III. la nuova emissione deve essere: <ul style="list-style-type: none"> ✓ del tutto equivalente ad una emissione già presente nello stabilimento ed autorizzata: il Gestore si impegna a fornirne le caratteristiche nella comunicazione e a rispettarne i medesimi valori limite/prescrizioni, fino a nuove comunicazioni da parte dell'AC; oppure ✓ derivante da una fase/attività disciplinata nell'ambito degli allegati delle attività "in deroga" adottati da Regione Lombardia; il Gestore si impegna a fornirne le caratteristiche nella comunicazione e a rispettare i valori limite/prescrizioni individuati nell'allegato, fino a nuove comunicazioni da parte dell'AC; ✓ dotata, se necessario ai fini del rispetto dei valori limite, di sistema di abbattimento conforme alle specifiche tecniche di cui alla normativa regionale in materia (DGR n. 3552/2012 e le eventuali successive modifiche/integrazioni) <p>NB: Dovranno essere trasmesse la comunicazione di messa in esercizio e, successivamente, le analisi di messa a regime.</p>

Tabella 2 – tabella per l'individuazione delle modifiche non sostanziali

NOTE:

- 3) Flusso di massa (kg/h) dell'intero stabilimento: si intende il **flusso di massa "potenziale" calcolato**, ottenuto quindi dal prodotto tra la concentrazione limite (mg/Nmc) autorizzata (o per cui si richiede autorizzazione) e la portata nominale (Nmc/h) autorizzata (o per cui si richiede autorizzazione);
- 4) Ai fini del confronto tra la situazione pre-intervento e post intervento deve essere verificata la variazione di flusso di massa potenziale (kg/h) per ogni inquinante emesso oggetto della modifica. Nel caso di aggiunta di un inquinante, fermo restando il

rispetto delle condizioni di cui alla lettera j) della tabella 2 (in particolare “*la nuova emissione dovrà essere derivante da una fase/attività disciplinata nell’ambito degli allegati delle attività ‘in deroga’ adottati da Regione Lombardia*”) la valutazione relativa alla significatività e negatività degli effetti sulla salute e sull’ambiente potrà essere effettuata – da parte dell’Autorità Competente – sui flussi complessivi di inquinanti emessi dallo stabilimento, anche in relazione al contesto territoriale in cui è collocato lo stesso.

- 5) Nel caso di più modifiche non sostanziali consecutive con incrementi dei valori oggetto di soglia (es. materie prime, flusso di massa, portata, ecc.), il confronto deve essere effettuato con la situazione autorizzata a monte delle modifiche non sostanziali (es. soglia autorizzata materie prime 1000 t/anno; la prima modifica produce un incremento delle materie prime di 200 t/anno: la modifica è non sostanziale; la seconda modifica produce un ulteriore incremento di materie prime di 400 t/anno: la modifica è sostanziale poiché l’incremento rispetto alla situazione autorizzata a monte delle modifiche non sostanziali – pari a 600 t/anno – è superiore al 50%).

SUB-ALLEGATI:

- 1A) modello di comunicazione modifica non sostanziale, stabilimento autorizzato ANTE AUA;
- 1B) modello di comunicazione modifica non sostanziale, stabilimento autorizzato AUA;
- 2) Relazione tecnica in caso di modifica non sostanziale

Comunicazione modifica non sostanziale ex art. 6 DPR 59/2013

SubAllegato 1A

CARTA LIBERA

Alla **PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA**p.c.: Al **Comune di**(*)

Via

All'**ARPA di**.....**AI SUAP di di**

(se diverso dal comune)

Oggetto : AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi del DPR 59/2013**COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE (STABILIMENTO AUTORIZZATO AUA)**

Il/La sottoscritto/a nato/a a (.....)
 il / / e residente in Via n°
 nella sua qualità di legale rappresentante/titolare/gestore dell'impresa
 con sede legale in Comune
 di(.....), Via n°.....
 ed insediamento produttivo sito in Comune di(.....)
 Via n°..... Tel. PEC.....
 e-mail all'interno del quale viene svolta la seguente
 attività.....

In possesso della seguente Autorizzazione Unica Ambientale**n.....del.....rilasciata****da.....**

per i seguenti titoli

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

Comunicazione di modifica non sostanziale D.Lgs 152/06

- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

COMUNICA

Di voler eseguire una **modifica non sostanziale** che interessa i seguenti titoli:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

e consistente in

.....

.....

.....

SI IMPEGNA INOLTRE

Nel caso di nuove emissioni in atmosfera (lettera j della tabella 2 alla.....), a rispettare i valori limite indicati nella Relazione tecnica allegata alla presente e a rispettare:

- le prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione richiamata in premessa anche per i nuovi punti di emissione;
- le pertinenti prescrizioni di cui all'allegato n.....del.....per i punti di emissioni derivanti da una fase/attività disciplinata nell'ambito degli allegati delle attività "in deroga" adottati da Regione Lombardia

A comunicare, nei casi previsti dall'allegato 1 alla dgr....., ai destinatari della presente la data di effettuazione dell'intervento e ad inviare, qualora previsto, la certificazione analitica post-intervento entro 60 gg dalla data della modifica.

*Informativa art. 13 D.Lgs 196/2003:
 Ai sensi del D.Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - Si informa che i dati trasmessi saranno trattati in forma elettronica e cartacea per provvedere allo svolgimento di funzioni istituzionali previste da obblighi di legge e non saranno diffusi per scopi diversi.*

Comunicazione di modifica non sostanziale D.Lgs 152/06

A tale fine si allegano alla presente domanda:

- Relazione tecnica¹;
- Copia del documento di identità del richiedente;

e in relazione al tipo di modifica:

- Referti analitici pre intervento;
- Relazione Tecnica Semplificata AID
- Schede di sicurezza delle materie prime;
- Scheda tecnica dell'impianto di abbattimento;
- Planimetria con indicazione dei punti di emissione, in scala adeguata, con evidenziato le modifiche del layout;
- Estratti di mappa;
- Planimetria della nuova ubicazione;
- Altra documentazione necessaria nel caso specifico.

FIRMA DIGITALE

¹ Si ricorda che il modello di Relazione tecnica di cui all'allegato 2 alla..... è inerente esclusivamente gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera. Pertanto, nel caso di stabilimento soggetto ad AUA, se la modifica concerne altri titoli (es. scarichi, rumore ecc) dovranno essere predisposte ulteriori relazioni, da allegare alla comunicazione di modifica non sostanziale, secondo quanto previsto dalle relative normative settoriali.

Comunicazione Modifica NON sostanziale ex art. 269 d.lgs 152/06

SubAllegato 1B

CARTA LIBERA

Alla **PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA**

p.c.: Al **Comune di**(*)
Via

All'**ARPA di.....**

AI SUAP di di
(se diverso dal comune)

**Oggetto : Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006 n° 152 per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico .
COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE (STABILIMENTO AUTORIZZATO ANTE AUA)**

Il/La sottoscritto/a nato/a a (.....)
il / / e residente in Via n°
nella sua qualità di legale rappresentante/titolare/gestore dell'impresa
..... con sede legale in Comune
di(.....), Via n°.....
ed insediamento produttivo sito in Comune di(.....)
Via n°..... Tel. PEC.....
e-mail all'interno del quale viene svolta la seguente
attività.....

In possesso della/delle seguenti autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (indicare tutti i provvedimenti autorizzativi in essere)

Autorizzazione Regionale/Provinciale ex art. 269 del D.LGS 152/2006 con atto _____ n° _____ in data _____

COMUNICA

Di voler eseguire una **modifica non sostanziale** consistente in
.....
.....
.....

SI IMPEGNA INOLTRE

Nel caso di nuove emissioni in atmosfera (**lettera j** della tabella 2 alla.....), a rispettare i valori limite indicati nella Relazione tecnica allegata alla presente e a rispettare:

Comunicazione di modifica non sostanziale D.Lgs 152/06

- le prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione richiamata in premessa anche per i nuovi punti di emissione;
- le pertinenti prescrizioni di cui all'allegato n.....del.....per i punti di emissioni derivanti da una fase/attività disciplinata nell'ambito degli allegati delle attività "in deroga" adottati da Regione Lombardia;

A comunicare, nei casi previsti dalla dgr....., ai destinatari della presente la data di effettuazione dell'intervento e ad inviare, qualora previsto, la certificazione analitica post-intervento entro 60 gg dalla data della modifica.

A tale fine si allegano alla presente domanda:

- Relazione tecnica;
- Copia del documento di identità del richiedente;

e in relazione al tipo di modifica:

- Referti analitici pre intervento;
- Relazione Tecnica Semplificata AID
- Schede di sicurezza delle materie prime;
- Scheda tecnica dell'impianto di abbattimento;
- Planimetria con indicazione dei punti di emissione, in scala adeguata, con evidenziato le modifiche del layout;
- Estratti di mappa;
- Planimetria della nuova ubicazione;
- Altra documentazione necessaria nel caso specifico.

FIRMA DIGITALE

Circolare 1 AMB/2017 Regione Lombardia

SubAllegato 2

RELAZIONE TECNICA

**Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/06, art. 269, comma 8
MODIFICA NON SOSTANZIALE**

INDICE

1. Identificazione dello stabilimento
2. Descrizione del ciclo produttivo
3. Tipologia di modifica non sostanziale
4. Descrizione dell'intervento
5. Emissioni
6. Allegati
7. Istruzioni per la compilazione del modello

1. IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO (v. nota 1)

Tabella 1

1.1	Ragione sociale
1.2	Sede legale	Via , n°.... (..)
1.3	Sede insediamento produttivo	Via , n° (..)
1.4	Telefono
1.5	PEC
1.6	E-Mail
1.7	P. IVA. – Codice Fiscale
1.8	Gestore o Rappresentante legale
1.9	Responsabile tecnico o Referente
1.11	Codice ISTAT dell'attività
1.12	Attività specifica dell'azienda
1.13	Iscrizione CCIAA	Numero Data Prov..... In itinere Data Prov.....
1.14	Numero dei giorni lavorativi/anno Numero ore/giorno
1.15	Numero di cicli tecnologici riferiti alla presente relazione tecnica
1.16	Zona urbanistica di insediamento
1.17	Zona di insediamento in riferimento alla qualità dell'aria Dgr 3934/2012	<input type="checkbox"/> Fascia 1 <input type="checkbox"/> Fascia 2

Relazione modifica non sostanziale D.Lgs 152/06

L'azienda è in possesso dei seguenti provvedimenti autorizzativi:

Tabella 2

Autorizzazioni in essere (v. nota 2)			
Tipologia Autorizzazione (AUA, Emissioni in atmosfera)	emissioni autorizzate	Ente	N.Atto, data

2. DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO

Lo stabilimento nel suo complesso viene utilizzato per l'effettuazione di operazioni di :

.....

Tabella 3

Tabella emissioni (v. nota 3)		
Emissione	Ciclo tecnologico	Apparecchiatura di provenienza
E		
E		
E		

3. TIPOLOGIA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE (v. nota 4)

Barrare e completare la/le casistica/che di riferimento della tabella di cui alla Dgr..... La modifica può concernere più interventi, anche ricadenti in diverse casistiche.

A: sostituzione di macchinari/dispositivi:

Emissione/i interessata/e:.....
Macchinario/i interessato/i:.....

NOTA
 non deve comportare modifica quali-quantitative delle emissioni;

Relazione modifica non sostanziale D.Lgs 152/06

- B: Modifica del layout impiantistico (traslazione fisica degli impianti all'interno dello stabilimento, o all'esterno in area contigua)**

Emissione/i interessata/e:.....
Macchinario/i interessato/i:.....

- Interna al perimetro aziendale Esterna al perimetro aziendale

NOTA

non deve comportare modifica quali- quantitative delle emissioni;
non deve comportare variazione di Comune, o di destinazione urbanistica.

- C: Accorpamento di due o più emissioni equivalenti dal punto di vista qualitativo;**

Nuova Emissione/i:.....
Vecchie emissioni

NOTA

- il flusso di massa dell'intero stabilimento calcolato post intervento (kg/h), non deve essere superiore a quello calcolato pre-intervento (kg/h);
- i valori limite in concentrazione della "nuova emissione" non potranno essere superiori ai valori limite dell'emissione/i esistente/i.

NB: dovranno essere forniti i referti analitici

- D: Suddivisione di una emissioni esistente e autorizzata in più emissioni;**

Nuove Emissioni:.....
Vecchie emissioni.....

NOTA

- il flusso di massa dell'intero stabilimento calcolato post intervento (kg/h), non deve essere superiore a quello calcolato pre-intervento (kg/h);
- i valori limite in concentrazione delle "nuove emissioni" non potrà essere superiore ai valori limite dell'emissione/i esistente/i.

NB: dovranno essere forniti i referti analitici

- E: Modifica/sostituzione del sistema di abbattimento;**

Emissione/i interessata/e:.....

- Impianto basato su identico principio di abbattimento
 Impianto basato su diverso principio di abbattimento

Sigla nuovo impianto (rif dgr 3552/2012).....

NOTA

- il flusso di massa dell'intero stabilimento calcolato post intervento (kg/h), non deve essere superiore a quello calcolato pre-intervento (kg/h);
- il nuovo sistema di abbattimento dovrà essere conforme a quelli di cui alla dgr 3552/2012

NB: dovranno essere forniti i referti analitici

- F: installazioni di nuovi impianti/linee convogliati ad emissioni pre-esistenti;**

Emissione/i interessata/e:.....
Nuovo Macchinario/i:.....

NOTA

il flusso di massa dell'intero stabilimento calcolato post intervento (kg/h), non può essere superiore del:

- 10% di quello calcolato pre-intervento (kg/h) per ogni inquinante considerato per stabilimenti in Fascia 1;
- 25% per tutti gli altri stabilimenti;

NB: dovranno essere forniti i referti analitici

G: variazione qualitativa delle materie prime:

Nuova Sostanza/e

Indicazione di pericolo

Sostanza sostituita (eventuale).....

Indicazione di pericolo

NOTA

non possono essere aggiunte materie prime classificate con indicazione di pericolo H340, H350, H350i, H360D, H360F o H341 o H351;

H: variazione quantitativa delle materie prime:

Sostanza/e

Indicazione di pericolo.....

Quantitativo autorizzato

Quantitativo richiesto

consumo massimo di solvente autorizzato (eventuale)

consumo massimo di solvente richiesto (eventuale).....

NOTA

- l'incremento complessivo delle materie prime utilizzate nello stabilimento non può essere superiore al 50% del quantitativo precedentemente autorizzato;
- l'incremento complessivo delle materie prime non deve implicare l'assoggettamento all'art. 275;
- per le attività soggette all'art. 275 devono essere rispettate le condizioni di cui ai commi 21 e 22.

IN CASO DI VARIAZIONE QUALI-QUANTITATIVA DELLE MATERIE PRIME COMPILARE LA SEGUENTE TABELLA RIASSUNTIVA

Tabella materie prime oggetto di modifica				
Materia prima	Materia già utilizzata		Quantità utilizzata pre-intervento (kg/giorno)	Quantità utilizzata post-intervento (kg/giorno)
	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		

I: variazione (aumento) delle portate emesse:

Emissione/i interessata/e:.....

Aumento **Diminuzione**

Portata (autorizzata) pre intervento Nm³/sec

Portata (modificata) post intervento Nm³/sec

NOTA

- il flusso di massa dell'intero stabilimento calcolato post intervento (kg/h), non deve essere superiore a quello calcolato pre-intervento (kg/h);
- il sistema di abbattimento è dimensionato per l'incremento della portata;
- l'incremento complessivo delle portate emesse, riferite all'intero stabilimento, non sia superiore del 30%;

NB: dovranno essere forniti i referti analitici

Relazione modifica non sostanziale D.Lgs 152/06

J: installazione di nuovi impianti/linee convogliati a nuovi punti di emissione;

Emissione/i interessata/e:.....

Equivalente alla emissione già autorizzata.....

Relativa ad emissione disciplinata nell'ambito delle AID: decreto/dgr.....allegato n.....

NOTA

- il flusso di massa dell'intero stabilimento calcolato post intervento (kg/h), non può essere superiore del:
 - ✓ 10% di quello calcolato pre-intervento (kg/h) per ogni inquinante considerato, per stabilimenti collocati in Fascia 1;
 - ✓ 25% per tutti gli altri stabilimenti;
- Devono essere rispettate le pertinenti condizioni di cui al punto 2 lett g, h, i;
- la nuova emissione deve essere:
 - ✓ del tutto equivalente ad una emissione già presente nello stabilimento ed autorizzata: il Gestore si impegna a fornirne le caratteristiche nella comunicazione e a rispettarne i medesimi valori limite/prescrizioni, fino a nuove comunicazioni da parte dell'AC; oppure
 - ✓ derivante da una fase/attività disciplinata nell'ambito degli allegati delle attività "in deroga" adottati da Regione Lombardia; il Gestore si impegna a fornirne le caratteristiche nella comunicazione e a rispettare i valori limite/prescrizioni individuati nell'allegato, fino a nuove comunicazioni da parte dell'AC;
 - ✓ dotata, se necessario ai fini del rispetto dei valori limite, di sistema di abbattimento conforme alle specifiche tecniche di cui alla normativa regionale in materia (DGR n. 3552/2012 e le eventuali successive modifiche/integrazioni)

NB: Dovrà essere effettuata la comunicazione messa in esercizio e analisi messa a regime ai sensi dell'art. 269 c.6 del d.lgs 152/06

4. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Fornire, per ciascuna emissione oggetto di modifica, la descrizione dettagliata della modifica non sostanziale che si intende apportare, specificando le condizioni di non sostanzialità dell'intervento.

Per le nuove emissioni specificare in particolare gli impianti/macchinari interessati, la fase, la tipologia dei sistemi di abbattimento e, se questa è riconducibile alle fattispecie disciplinate nell'ambito delle Attività in Deroga (AID), il provvedimento e l'allegato di riferimento.

Punto di emissione soggetto a modifica : E

.....
.....
.....

5. EMISSIONI (v. nota 5)

Per ciascun punto di emissione oggetto di modifica compilare la tabella seguente;

Per l'intero stabilimento riportare il flusso di massa pre e post intervento.

Per le attività soggette ad art. 275, riportare il flusso di massa pre e post intervento.

Tabella 5

Relazione modifica non sostanziale D.Lgs 152/06

Emissione E <input type="checkbox"/> ESISTENTE <input type="checkbox"/> NUOVA			
		Pre intervento	Post intervento
5.1	Provenienza
5.2	Apparecchiatura interessata al ciclo tecnologico
5.3	Portata dell'aeriforme (Nm³/h)
5.4	Durata della emissione (ore/giorno)
5.5	Frequenza della emissione nelle 24 h
5.6	Temperatura (°C)
5.7	Inquinanti presenti e concentrazione massime in emissione (mg/Nm³)
5.8	Flusso di massa (Kg/h)
5.9	Altezza geometrica dell'emissione (m)
5.10	Diametro/sezione del camino (mm)
5.11	Materiale di costruzione del camino
5.12	Tipo di impianto di abbattimento
5.13	Indicazioni relative al sistema di abbattimento
5.14	Allegato di riferimento (AID) o emissione equivalente già autorizzata
5.15	Altro		

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI FLUSSI DI MASSA

FLUSSO DI MASSA DELLO STABILIMENTO				
		Pre intervento	Post intervento	Variazione (%)
5.16	Flusso di massa (Kg/h)
5.17	Flusso di massa COV (kgC/h)

Relazione modifica non sostanziale D.Lgs 152/06

6. ISTRUZIONI E NOTE PER L'UTILIZZO DEL MODELLO

Il presente modulo è il modello di "relazione tecnica" da allegare alla comunicazione di modifica non sostanziale inerente esclusivamente l'autorizzazione gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera. Pertanto, nel caso di stabilimento soggetto ad AUA, se le modifica concerne altri titoli (es. scarichi, rumore ecc) dovranno essere predisposte ulteriori relazioni tecniche, da allegare alla comunicazione di modifica non sostanziale, secondo quanto previsto dalle relative normative settoriali.

Le seguenti note hanno lo scopo di fornire, sia pure in sintesi, informazioni utili per la predisposizione, in forma il più possibile standardizzata, delle relazioni tecniche a corredo delle richieste di autorizzazione inviate agli enti preposti.

NOTA 1	In questa sezione dovranno essere indicate tutte le informazioni disponibili al fine di identificare l'ubicazione e l'attività dell'Azienda. Di seguito si specifica il contenuto di alcune caselle che potrebbero dare origine a dubbi.
Riga 1.9	Indicare, se presente, il "Referente" ossia il soggetto che trasmette le comunicazioni in luogo del Gestore, tramite procura da parte di quest'ultimo.
Riga 1.12	Indicare l'attività specifica riferita alla richiesta di autorizzazione
Riga 1.15	Indicare il numero di cicli tecnologici facendo riferimento alla tabella 3
Riga 1.16	Indicare la destinazione urbanistica prevista dal Piano Regolatore Generale o dal Piano di Governo del Territorio
Riga 1.17	Specificare in che zona è collocato lo stabilimento ai sensi della normativa regionale in materia di qualità dell'aria. Al riguardo si riportano le definizioni di cui alla dgr 3934/2012. FASCIA 1: (ex 'area critica'): porzione di territorio regionale corrispondente agli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo con l'aggiunta dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A; FASCIA 2: (ex aree di 'risanamento' e 'mantenimento'): restante porzione di territorio;
NOTA 2	In questa sezione dovranno essere indicati tutti i punti di emissione precedentemente autorizzati e i relativi atti autorizzativi; nella prima colonna andrà specificato se l'autorizzazione in essere è un'Autorizzazione Unica Ambientale ("AUA") o un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ("emiss.art. 269")
NOTA 3	Nella tabella dovranno essere indicati, per ciascun punto di emissione, il ciclo tecnologico (ad es. applicazione rivestimenti) e l'apparecchiatura utilizzata per l'effettuazione del ciclo tecnologico indicato in colonna 2 (ad es. cabina di verniciatura)
NOTA 4	In questa sezione dovrà essere indicata la modifica non sostanziale facendo riferimento alle casistiche di cui alla ed alle relative condizioni da rispettare affinché la modifica possa essere incluse tra quelle "non sostanziali". Possono essere selezionati più interventi in funzione del numero e/o tipologia della modifica. In particolare il limite in concentrazione andrà espresso come valore secco.

Relazione modifica non sostanziale D.Lgs 152/06

NOTA 5	In questa sezione dovranno essere indicate tutte le informazioni inerenti le emissioni oggetto di modifica; dovrà essere compilata una scheda per ogni punto di emissione, riferendosi alla condizione esistente e a quella successiva alla modifica (specificando se l'emissione è "NUOVA" o "ESISTENTE"). Le righe seguenti facilitano l'assolvimento di tale compito.
Riga 5.1	Indicare il ciclo tecnologico da cui proviene l'emissione (ad es. fase di riscaldamento, di applicazione rivestimenti, ecc.).
Riga 5.2	Indicare l'apparecchiatura da cui proviene l'emissione (ad es. cabina di verniciatura, macchina di pressofusione, ecc.).
Riga 5.3	Indicare la portata dell'aeriforme espressa in Nm ³ /h
Riga 5.4	Durata della emissione in h/giorno
Riga 5.5	Frequenza in n°/giorno, al fine di dare indicazioni sulla sua eventuale saltuarietà
Riga 5.6	Indicare la temperatura dell'aeriforme espressa in ° C.
Riga 5.7	Indicare tutti gli inquinanti presenti (previsti o presumibili) e la concentrazione degli stessi (presunta o presumibile) in emissione, espressa in mg/Nm ³ che il Gestore si impegna a rispettare.
Riga 5.8	flusso di massa "potenziale" calcolato, ottenuto dal prodotto tra la concentrazione limite (mg/Nmc) e la portata nominale (Nmc/h) autorizzate (pre-intervento) e dal prodotto tra concentrazione limite e portata nominale di cui si richiede autorizzazione (post-intervento).
Riga 5.9	Altezza geometrica del punto di emissione espressa in m. dal piano terra
Riga 5.10	Indicare il dato dimensionale (diametro / lati) del camino espresso in mm.
Riga 5.11	Indicare il materiale costruttivo del camino
Riga 5.12	Indicare il principio di abbattimento (ad umido, a secco, elettrostatico, ecc.)
Riga 5.13	Indicare se il sistema di abbattimento adottato è compreso tra quelli citati nella dgr 3552/2012 ed eventuali successive modifiche. Tale provvedimento, riporta le schede degli impianti d'abbattimento generalmente impiegati per il contenimento degli inquinanti in atmosfera, generati da singoli cicli produttivi.
Riga 5.14	Nel caso di nuove emissioni specificare se queste sono disciplinate all'interno di uno degli Allegati regionali previsti per le Attività in deroga ex. art. 272 del d.lgs 152/06 (indicando il numero di allegato e provvedimento di riferimento) o se l'emissione è del tutto equivalente ad una emissione già presente nello stabilimento ed autorizzata (indicando la sigla dell'emissione equivalente).
Riga 5.15	Riportare eventuali ulteriori informazioni non ricomprese nei campi precedenti ed utili alla caratterizzazione dell'emissione
Riga 5.16	Nei casi di modifica di cui ai punti: C, D, E, F, I, J deve essere riportato il Flusso di massa "potenziale" calcolato riferito all'intero stabilimento; dato dalla sommatoria dei flussi di massa di tutte le emissioni presenti nello stabilimento, pre e post intervento, calcolato secondo quanto riportato al punto 5.8
Riga 5.17	Nel caso di attività soggette all' art. 275 del d.lgs 152/06 deve essere riportato il flusso di massa "potenziale" di COV espressi come Carbonio (kgC).